

ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Viale Petrarca 68 - 27029 Vigevano

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 MARZO 2020

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di marzo alle ore 20.30 in Vigevano si è riunita l'Assemblea dei Soci di ASM Impianti e Servizi Ambientali S.p.A a seguito dell'esercizio dei poteri in capo al Presidente dell'assemblea ordinaria dei soci nelle ipotesi degli artt. 4, c. 2 e 6, c. 3, l. 444/1994, a cui rinvia l'art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), c. 15, d.lgs. 175/2016.

Assume la presidenza dell'Assemblea nel ruolo istituzionale di organo monocratico l'arch. Giorgio Tognon quale Presidente dell'organo collegiale dell'assemblea dei soci di ASM Impianti e Servizi Ambientali Spa. Lo stesso è presente in audioconferenza, così come il Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Carla Niboldi e il segretario verbalizzante della seduta, Rag. Simona Vismara, in virtù di quanto disposto all'art. 106 del d.l 18/2020.

Il Presidente dichiara validamente costituita in sede ordinaria l'Assemblea dei soci monocratica per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) *Delibera dell'assemblea ordinaria dei soci a seguito dell'esercizio dei poteri in capo al Presidente dell'assemblea ordinaria dei socio nelle ipotesi degli artt. 4, c. 2 e 6, c. 3, l. 444/1994, così come previsto dall'art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), c. 15, d.lgs. 175/2016*

Il Presidente

visto la l. 444/1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi);

vista la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

visto il d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

visto il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

visto il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

vista la l. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

visto il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

visto il d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

visto lo Statuto di questa società;

visto il Regolamento del Comitato di controllo analogo congiunto;

visto i compiti del RPCT;

visto il Codice Civile;

visto, sull'argomento, il verbale della precedente delibera di assemblea ordinaria dei soci;

visto, sull'argomento, il precedente verbale del sopracitato Comitato;

preso atto che l'art. 1 (Oggetto), c. 3, d.lgs. 175/2016 recita: «3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»;

premesso che, in data 23.03.2020, l'assemblea dei soci di ASM-ISA s.p.a., non ha avuto luogo per carenza del quorum costitutivo. In ogni modo, prima di tale convocazione, non sono state ricevute indicazioni su eventuale diversa designazione dell'Amministratore Unico in carica;

constatato che, in data 27.03.2020, alle ore 11.00, il Comitato di controllo analogo congiunto si è riunito per rendere il proprio parere obbligatorio in merito alla nomina dell'amministratore unico di ASM-ISA S.p.a., in ottemperanza di quanto previsto dal vigente statuto sociale di codesta Società;

constatato che l'art. 5, c. 5, d.lgs. 50/2016 ai fini della delegazione interorganica prevede che: «5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti»;

constatato che relativamente al *decisum* di detto Comitato di controllo analogo congiunto del 27/3/2020, ore 11,00, al quale si rinvia, su 5 componenti n. 4 erano presenti. Un componente del medesimo ha espresso il proprio parere e voto negativo per le n. 4 motivazioni poste a verbale (carenza dei 30 giorni previsti dallo statuto sociale; carenza di parti omesse nelle dichiarazioni del designato; carenza di condivisione del parere prodromico al decreto sindacale; tardività nell'invio dei curricula degli altri candidati) in ordine alla nomina del candidato designato dal Sindaco di Vigevano, un componente si è astenuto dal voto causa l'estromissione dell'architetto Giorgio Tognon dalla procedura valutativa sindacale di cui trattasi, un altro, pur esprimendo voto positivo, ha chiesto la verbalizzazione di una propria dichiarazione, mentre l'ultimo ha espresso parere positivo sul decreto sindacale esprimendo voto positivo. A seguito di ciò, sono risultati n. 2 voti favorevoli, n. 1 contrario, n. 1 astenuto. Le n.3 dichiarazioni a verbale sono state rilasciate da un candidato che ha espresso voto favorevole, da uno che ha espresso voto contrario e dal candidato astenuto;

rilevando che lo statuto sociale all'art. 28, c. 3 prevede che la maggioranza del voto del Comitato di controllo analogo congiunto è quella dei componenti e non quella dei presenti e che, di conseguenza (fermo restando ogni altro aspetto) la deliberazione è valida sussistendo n. 3 voti positivi su 5, atteso che il voto del presidente non vale il doppio;

preso atto che sarà cura dell'organo che ha proposto la designazione dell'amministratore unico prendere in esame il parere espresso dal componente di Comitato affinché sia consentita a tutte le amministrazioni pubbliche socie la possibilità di esercitare un controllo analogo congruo in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, c. 5, lett. a) e b), d.lgs. n. 50 del 2016;

preso atto che l'art. 11, d.lgs. n. 175/2016, applicabile a codesta Società in controllo analogo indiretto, detta disposizioni in materia di *governance* delle società a controllo pubblico;

preso atto che l'art 11, c. 15, di detto ultimo decreto legislativo, sancisce che *"Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444"*;

preso atto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3, l. n. 444/1994, gli organi amministrativi scaduti devono essere ricostituiti entro quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza;

preso atto che, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2, l. n. 444/1994, *"nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo"*;

preso atto che, ai sensi di detta ultima previsione, l'assemblea dei soci di ASM-ISA s.p.a. non ha proceduto alla nomina dell'amministratore unico entro il 42-esimo giorno decorrente dalla data di dimissioni dell'Amministratore Unico, la relativa competenza è stata trasferita al proprio Presidente, il quale comunque dovrà esercitarla entro il 45-esimo giorno;

preso atto che, ai sensi dell'art. 6, l. n. 444/1994 *"I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva"*;

constatato che l'Amministratore Unico di codesta Società ha presentato le proprie dimissioni ai soci il giorno 14.02.2020 con decorrenza dal medesimo giorno ricevute il 14.02.2020;

preso atto che la scadenza dei 45 giorni previsti dalla l. n. 444/1994 (giusto il rinvio operato dall'art. 11, c. 15, d.lgs. 175/2016), coincide con il giorno 30.03.2020;

constatato che il 43-esimo giorno è stato il 28.03.2020;

ritenuto corretto richiamare la pre-informativa fornita il 28.03.2020 da questo organo amministrativo tramite posta elettronica certificata all'attenzione del Sindaco del Comune di Vigevano, dell'Assessore alla Partecipate del Comune di Vigevano, dei Sindaci degli enti locali soci di codesta Società, di ASM Vigevano e Lomellina Spa, del Presidente del Comitato di controllo analogo congiunto, del Presidente del collegio sindacale e del RPCT;

ritenendo opportuno ricordare che detta pre-informativa dava conto che, qualora si concretizzasse l'ipotesi contemplata dall'art. 4, cc. 1 e 2, l. n. 444/1994, era intendimento di questo Presidente dell'organo assembleare di ASM-ISA S.p.a. procedere alla ricostituzione dell'amministratore unico con le stesse deleghe;

preso atto che a tutt'oggi non ha avuto luogo la delibera assembleare di nomina dell'organo amministrativo;

constatato che, a tutt'oggi, il Sindaco del Comune di Vigevano non ha comunicato allo scrivente (che si è candidato a coprire il ruolo di amministratore unico con deleghe) alcuna irricevibilità della propria domanda, così come non ha comunicato allo scrivente nessun elemento tale da ritenere la propria domanda incompatibile o incandidabile ai sensi del d.lgs. 39/2013;

richiamato il precedente verbale del Comitato di controllo analogo congiunto del 27.03.2020;

considerato che a tutt'oggi rispetto ai 45 giorni anzi citati si è entrati nell'ultimo giorno utile;

ritenuto di aver fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto alla base della presente delibera;

DELIBERA

- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa come parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) che in carenza della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci di un diverso organo amministrativo ai sensi dell'art. 11, c. 15, d.lgs. 175/2016, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4, c. 2 e 6, c. 3, l. 444/1994, tenendo conto del tempo a disposizione, della necessità di garantire la continuità della gestione aziendale evitando le conseguenze estreme previste dall'art. 6 cc. 1 e 2, l. 444/1994, della insussistenza di condizioni di inconfiribilità e di incandidabilità previste dal D.Lgs. 39/2013, disponendo poi della determina dell'RPCT, è riconfermato nel proprio ruolo di Amministratore Unico con deleghe lo stesso arch. Giorgio Tognon, già ricoprente tale carica, fornendo copia del presente verbale al Sindaco del Comune di Vigevano, ai Sindaci degli enti locali soci di codesta Società, al Legale rappresentante di ASM Vigevano e Lomellina Spa, al Presidente del Comitato di controllo analogo congiunto, al Presidente del collegio sindacale ed all'RPCT;
- 3) di dare luogo agli adempimenti di legge connessi e conseguenti a quanto deliberato sul precedente punto n. 2.

Non essendovi null'altro da deliberare, previa lettura, approvazione e stesura del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 20,45.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Arch. Giorgio Tognon



IL SEGRETARIO

rag. Simona Vismara

